

Circolare n°: 21/2020

Oggetto: *La conversione in legge del "DL RILANCIO"*

Sommario: E' stata pubblicata nella G.U. n. 180 del 18 luglio scorso la legge n. 77 del 17 luglio di conversione del Decreto Legge n. 34/2020, altresì detto Decreto Rilancio, recante misure urgenti per il sostegno al lavoro e all'economia.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 19 luglio.

Contenuto: _____

Tra le novità emerse durante l'iter di conversione si segnalano:

- La proroga dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore;
- L'introduzione di disposizioni speciali in materia di redazione dei bilanci legate all'emergenza Covid-19;
- L'introduzione del contributo per l'acquisto di veicoli nuovi ed elettrici;
- La proroga della rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020;
- L'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore ricreativo e dell'intrattenimento.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle modifiche emergenti in sede di conversione.

Indice: _____

- P.1 _____ MISURE PER LE IMPRESE
- P.2 _____ ALTRE NOVITA'

NOVITA' PER LE IMPRESE: _____

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Viene introdotto a favore delle imprese **operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento**, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020, favorendo

Riproduzione vietata

le imprese che presentano una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Le disposizioni attuative del contributo in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

In relazione alla misura introdotta dall'art. 25 del DL Rilancio (**contributo a fondo perduto**), in sede di conversione la norma non ha subito modifiche sostanziali.

Con la comunicazione del 2 luglio scorso la Commissione UE ha precisato che il blocco agli aiuti non si applica alle micro e piccole imprese¹ già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. L'esonero può essere usufruito dalle micro-piccole imprese "già in difficoltà" al 31.12.2019 purché non soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio/ristrutturazione.

Tale chiarimento risulta applicabile anche con riferimento allo stralcio del saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.

BONUS CAPITALIZZAZIONE MEDIE IMPRESE

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro** effettuato per l'aumento di capitale delle seguenti società aventi sede legale e amministrativa in Italia:

- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'investimento massimo **non può eccedere i 2 milioni di euro**. La partecipazione che deriva dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023. Fino a tale data la società non potrà distribuire riserve.

¹ E' definita "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro; è definita "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Per accedere al beneficio è richiesto che la società:

- sia regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese;
- presenti nel 2019 ricavi ex art. 85, lett. a) e b), TUIR, superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza una riduzione complessiva dei ricavi in misura non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi del 2019;
- abbia deliberato ed eseguito dal 20.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Non possono accedere al beneficio le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo²;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è tassato ai fini IRPEF/ IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le disposizioni attuative del bonus in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

CREDITO D'IMPOSTA PERDITE ECCEDENTI MEDIE IMPRESE

Viene altresì confermato il credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, a favore dei soggetti individuati al paragrafo precedente (bonus capitalizzazione imprese) che presentino i seguenti requisiti:

² Non si applica il limite annuo di 700 mila euro di cui all'art. 34 L. 388/2000 né il limite di 250 mila per i crediti di natura agevolativa di cui all'art 1 c. 53 della L. 244/2007.

- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese "in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori, soci, titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi e/o IVA.

In sede di conversione il bonus è stato esteso anche alle imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo³;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le disposizioni attuative del bonus in esame sono demandate al MEF/MISE. L'efficacia della misura è inoltre subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

³ Non si applica il limite annuo di 700 mila euro di cui all'art. 34 L. 388/2000 né il limite di 250 mila per i crediti di natura agevolativa di cui all'art 1 c. 53 della L. 244/2007.

BONUS LOCAZIONI

È confermato, con alcune modifiche, il credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti) pari al:

- **60% dell'ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione** di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro il credito in esame (60% della spesa) spetta nella misura del 20%;
- **30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa. In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro l'agevolazione spetta nella misura del 10%.

Si evidenzia che il bonus è determinato in relazione all'importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (il bonus può riguardare anche uno soltanto dei mesi predetti).

E' stato inoltre previsto che la riduzione del fatturato/corrispettivi non è richiesta ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

RIPRESA VERSAMENTI FISCALI/CONTRIBUTIVI SOSPESI

Rimane invariata al 16.9.2020 la ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal DL Cura Italia nonché dal DL Liquidità.

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono state rimodulate le agevolazioni a favore del settore agricolo prevedendo in particolare:

- per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della

pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

- per le imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

ALTRE NOVITA':

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI

Con riferimento alla predisposizione dei bilanci 2019 e 2020 è stato precisato che:

- nel bilancio il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c "non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio";
- nel bilancio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

RINVIO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

E' stato disposto il differimento alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell'obbligo da parte delle srl/società cooperative costituite al 16.3.2019 di:

- nominare l'organo di controllo/revisore;
- adeguare (se necessario) l'atto costitutivo/statuto.

RIVALUTAZIONE BENI E TERRENI

E' stato ulteriormente differito al 15.11.2020 (in precedenza 30.9) il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

La misura riguarda la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data dell'1.7.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

BONUS VEICOLI NUOVI ED ELETTRICI

Viene introdotto un **nuovo incentivo** a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica** di categoria M1:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

L'incentivo è parametrato al livello di emissioni di CO2 e alla presenza o assenza di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione:

LIVELLO EMISSIONI (CO2 g/Km)	INCENTIVO CON ROTTAMAZIONE (valore in Euro)	INCENTIVO SENZA ROTTAMAZIONE (valore in Euro)
0-20	2.000	1.000
21-60	2.000	1.000
61-110	1.500	750

In relazione agli acquisiti di veicoli **ibridi/elettrici** è previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico/ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, il riconoscimento di un contributo pari:

- al 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro;
- al 40% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro, qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto/familiare convivente sia proprietario/intestatario da almeno 12 mesi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan